



AIPD
SEZIONE DI REGGIO CALABRIA Onlus



Via Palmi SNC - 89124 Reggio Calabria
+39 338 471 8631 info@aipdreggiocalabriaonlus.it
www.aipdreggiocalabriaonlus.it

Conto corrente postale n. 71515779 Banco Posta
IBAN IT790760116300000071515779

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Della

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN-SEZIONE DI REGGIO CALABRIA
Organizzazione di Volontariato

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di novembre (18 novembre 2022) in Reggio Calabria si è riunita in collegamento streaming l'assemblea straordinaria dell'Associazione Italiana Persone Down-Organizzazione di Volontariato-Sezione di Reggio Calabria, con sede legale in Reggio Calabria Via Palmi snc ex emeroteca, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica Statuto in adeguamento alla Riforma del Terzo Settore.

Sono presenti: Arichetta Bruno –Gangemi Antonia – Melai Maria – Casile Lorenzo –Zappavigna Annamaria – Musolino Anna – Giuffrida Maria – Tripodi Francesca.

Il presidente Bruno Arichetta invita a verbalizzare le risultanze della presente assemblea e le delibere della medesima la sig.ra Gangemi Antonia.

Il Presidente constatata che la presente assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti in proprio 8 associati sul numero totale di 12 associati dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, quindi dichiara aperta la seduta.

Il presidente dà inizio ai lavori assembleari comunicando che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017, si è reso necessario l'adeguamento dello statuto dell'associazione al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni di legge e consentire così la trasfusione dell'Associazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il Presidente dà quindi seguito alla lettura dello Statuto soffermandosi in particolare sulle disposizioni modificate. Dopo ampia discussione il nuovo statuto, composto da 23 articoli, viene approvato tenendo conto delle direttive legislative imposte dalla legge di riferimento.

Alle ore 19.30 non essendoci più nulla da discutere redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Agenzia
Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria



05 DIC 2022
Registrazione N. 3
Composto E. 188

IL DIRETTORE
IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
OPERATORE DEL REGISTRO
(V. Nota di Procedura)

STATUTO dell'Associazione Italiana Persone Down sez. Reggio Calabria - ODV
AIPD REGGIO CALABRIA ODV

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

L'Associazione "AIPD – Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Reggio Calabria" già costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile a Reggio Calabria il giorno 15 Giugno 2001, con atto del Notaio Francesco Maria Albanese, repertorio n° 51441 raccolta n° 11247, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 assume la denominazione di "AIPD – Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Reggio Calabria – Organizzazione di Volontariato" in forma abbreviata "AIPD Sezione di Reggio Calabria ODV".

L'Associazione è Sezione Autonoma della "Associazione Italiana Persone Down ETS", con sede in Roma, Via Fasana 18, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale – APS ETS".

L'Associazione ha sede legale in Reggio Calabria in via Palmi snc, presso ex Emeroteca, 89135. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale – ETS, con propria delibera nei casi in cui:

- 1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale – ETS;
- 2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2 STATUTO – EFFICACIA – INTERPRETAZIONE

L'AIPD Sezione di Reggio Calabria - ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione contribuisce allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) e provvede ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta. A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

1 - intervenire per dare ai familiari, fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della Sindrome di Down, sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

2 - facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

3 - promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

4 - promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati a rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

5 - raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorire l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

6 - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

7 - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

8 - offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

9 - tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con Sindrome di Down, disabili e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

10 - tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili;

11 - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di

Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale e strumentali alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 4 – SOCI – AMMISSIONE E NUMERO

Possono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione è composta dai Soci:

a) **ORDINARI**: le persone con sindrome di Down emancipate, genitori, affidatari, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori ed amministratori di sostegno di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere Socio Ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale.

b) **COLLABORATORI**: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'Associazione.

Socio è ammesso a domanda dell'interessato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

È garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

ART.5- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.

I Soci hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 2) frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente e da evadere entro trenta giorni;
- 4) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- 5) votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- 6) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Soci devono rispettare il presente Statuto, sono tenuti al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il mese di febbraio dell'anno in corso. La qualità di Socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene considerato l'ufficio recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota al nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne assicurerà l'invio.

Il Consiglio di Amministrazione constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda di Socio.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Si perdono la qualifica di socio per esclusione coloro i quali si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni, deliberazioni degli organi associativi, oppure recano danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualifica di socio è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Socio, quando abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (art.24 del Codice civile). La qualifica di Socio non è trasmissibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

-) l'Assemblea dei Soci;
-) il Presidente;
-) il Consiglio di Amministrazione;

Tutte le cariche sono elettive. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 8 - ASSEMBLEA COMPOSIZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi, cioè: tutti i soci iscritti nel libro dei Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente, se la convocazione avviene entro il 30 aprile, o all'anno in corso, se la data di convocazione è successiva al 30 aprile.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su apposito modulo intestato all'Assemblea, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni socio non è superiore a tre. Il socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la delega o le deleghe in suo possesso.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. In caso di scioglimento l'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui. In tal caso l'Assemblea dovrà altresì deliberare l'ETS al quale devolvere l'eventuale patrimonio residuo, in rispetto della normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

ART. 9 - ASSEMBLEA – COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

-) determina della quota associativa annuale minima per i Soci;
-) approva il bilancio;
-) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
-) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-) approva il programma delle attività;
-) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione purché

Italia, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria può avvenire anche a mezzo elettronico (e-mail) da inviare ai soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea e con pubblicazione dell'invito sul sito dell'Associazione.

L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il trenta aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta, previa motivazione, da almeno un decimo dei soci aventi diritto a partecipare, entro un mese dalla ricezione della richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per particolari deliberazioni può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a chiedo segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri o su altro argomento di sua competenza.

ART. 12 – ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a chiedo segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; tutti i verbali devono essere iscritti nell'apposito libro.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a

erzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni; la firma del vice-presidente attesta dell'assenza o impedimento del presidente.

Presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice-presidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono considerati decaduti dalla carica per disposizione del Consiglio Direttivo.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

l'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza da chi fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede dell'Associazione purché in Italia, da inviare a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso di urgenza, telematicamente almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanano o si astengono.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni e se ritenuto necessario uno o due consiglieri con funzioni di segretario e tesoriere.

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione. Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le

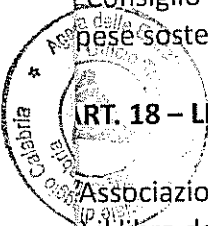
indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le forme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone con sindrome di Down maggiorenne perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone con sindrome di Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dal Codice del Terzo Settore



ART. 18 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

ART. 19 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi dei privati, dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. contributi di organismi internazionali;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali promosse dall'Associazione o da altri in suo favore
7. entrate derivanti da raccolta fondi;
8. beni immobili;
9. beni mobili in possesso dell'Associazione come da inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
10. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale di cui all'art.3 del presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di

investimento per il perseguimento dello scopo della Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale riferito all'anno finanziario che decorre che decorre dal 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, secondo gli schemi di bilancio emanati ai sensi dell'art 13, comma 3 del D. Lgs. 117/17.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole dell'Organo di controllo, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, o ad altre ODV operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

